

REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI PROGETTAZIONE E DI RICERCA "SCIENZA NUOVA"

Approvato dal Senato Accademico del 17/12/2019 e dal CdA del 17/12/2019



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

Sommario

ART. 1 - Ricerca scientifica	2
ART. 2 - Membri del Centro	2
ART. 3 - Finalità del Centro Scienza Nuova	3
ART. 4 - Organi del Centro Scienza Nuova	3
ART. 5 - Il Presidente del Centro Scienza Nuova	3
ART. 6 - Il Consiglio Direttivo	4
ART. 7 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo	4
ART. 8 - Verbali	5
ART. 9 - Personale tecnico amministrativo, locali ed attrezzature	5
ART. 10 - Risorse finanziarie	5
ART. 11 - Norma di rinvio	5

ART. 1 - Ricerca scientifica

1. La ricerca scientifica, di base e applicata, è parte costitutiva ed essenziale dell'identità dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, della sua vision e dei suoi obiettivi strategici. Il complesso istituzionale dell'Ateneo, ossia tutti i suoi Dipartimenti e Centri di studio e di ricerca, e finanche il suo patrimonio monumentale unico nel suo genere, si costituiscono quale innovativo ambiente di apprendimento e di ricerca, attraverso l'interazione tra gli spazi (claustri, biblioteche, giardini, musei), i contenuti disciplinari, i modelli sperimentali legati a tutti gli ambiti di interazione tra beni culturali, scienze umane e nuove tecnologie.
2. La ricerca scientifica è considerata dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa un volano di innovazione sociale, culturale ed economica, capace di contribuire con creatività e produttività al benessere individuale e collettivo. Coniugando istanze analitiche e proattive, la ricerca diviene supporto alla comprensione dei fenomeni, progettualità e alimento per la formazione di un pensiero critico.
3. La ricerca scientifica è libera in ogni sua forma da qualsiasi vincolo, ad eccezione di quelli funzionali alla ricerca stessa dettati dalla legge e dai regolamenti.
4. La ricerca è svolta dai docenti, dai ricercatori e dal personale di ricerca in formazione (borsisti, dottorandi e assegnisti di ricerca), anche in collaborazione tra loro o con altri qualificati ricercatori del settore pubblico o privato.
5. La ricerca, pur trovando in sé medesima la propria finalità, si propone, anche in coerenza con gli indirizzi strategici dell'Ateneo:
 - a) Di avere profilo e diffusione internazionale, principalmente nel quadro dei programmi di promozione alla ricerca promossi dall'Unione Europea;
 - b) Di utilizzare e promuovere, anche criticamente, le metodologie più accreditate nella comunità scientifica;
 - c) Di coniugare metodologie e saperi anche di diverso ambito, tanto delle scienze umane quanto di quelle "dure" (hard sciences), naturali e tecnologiche, al fine di promuovere l'avanzamento della conoscenza e del più elevato benessere dell'uomo e dell'ambiente di cui esso è parte;
 - d) Di promuovere le forme e i paradigmi della sostenibilità al fine di contribuire allo sviluppo del territorio;
 - e) Di interpretare l'innovazione tecnologica sia come occasione di analisi e riflessione per promuovere forme armoniche ed equilibrate di socialità, sia come spazio di proposta per soluzioni progettuali più vicine e coerenti con le aspirazione e le peculiarità degli utilizzatori umani.

ART. 2 - Membri del Centro

1. Del "Centro Interdipartimentale di Progettazione e di Ricerca *Scienza Nuova*", denominato nei successivi articoli Centro Scienza Nuova o Centro, fanno parte, allo stato:
 - a) il Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione;
 - b) il Dipartimento di Scienze umanistiche;
 - c) il Dipartimento di Scienze giuridiche.
2. Possono altresì divenire membri del Centro Scienza Nuova tutti i Centri di Studio o di Ricerca dell'Ateneo, già funzionanti o di nuova istituzione, che ne facciano richiesta.
3. I Dipartimenti e i Centri funzioneranno secondo i rispettivi statuti, approvati o in corso di approvazione, salvo per quanto eventualmente in contrasto con il presente regolamento.
4. I Dipartimenti hanno autonomia nella ricerca scientifica e nelle relative proposte e realizzazioni. Fanno capo al Centro tutti i progetti di ricerca finanziata: i progetti strutturati in risposta a bandi competitivi regionali, nazionali e internazionali; le attività di reperimento di finanziamenti sia da enti pubblici sia da aziende; le convenzioni o contratti di ricerca che prevedano prestazioni a pagamento. Il Centro fornisce il supporto tecnico-amministrativo

necessario e provvede, secondo le indicazioni dei diversi responsabili delle ricerche, agli atti amministrativi e contabili conseguenti.

ART. 3 - Finalità del Centro Scienza Nuova

In linea con le finalità dell'Ateneo in materia di Ricerca Scientifica, di cui all'Art. 1 del presente regolamento e agli altri art. 2 e 20 del vigente Statuto, il Centro Scienza Nuova ha le seguenti finalità istituzionali:

- a) Supportare nell'uso di moderni strumenti e servizi di ricerca, nel quadro dei limiti operativi, funzionali e di disponibilità degli stessi, la comunità dei ricercatori, docenti e del personale di ricerca in formazione (borsisti, dottorandi e assegnisti di ricerca) per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di ricerca, nel rispetto delle procedure vigenti per l'identificazione e la predisposizione delle proposte progettuali di ricerca;
- b) Promuovere le attività di studio, di ricerca o qualsiasi altra attività in relazione alle finalità dell'Ateneo nel rispetto delle procedure vigenti per l'identificazione e la predisposizione di una proposta progettuale di ricerca, in diversi ambiti e/o in relazione alle opportunità di finanziamento legate a programmi nazionali e internazionali, pubblici o privati, da svolgersi in autonomia o con la partecipazioni di altri organismi qualificati;
- c) Avviare progetti e nuove ricerche, nonché orientare la propria attività al reperimento di finanziamenti da organismi pubblici e/o privati, in campo nazionale e internazionale per tutte le finalità di interesse proprie dell'Ateneo;
- d) Diffondere tra la comunità di ricerca dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa le conoscenze aggiornate necessarie a dare propulsione e stimolo a nuove ricerche, e promuovere la creazione di prodotti della ricerca;
- e) Fornire servizi, consulenze, prodotti, produzioni a enti esterni, pubblici o privati, nel rispetto delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo, in ambito di convenzioni o contratti di ricerca specificatamente stipulati, oppure di prestazioni a pagamento da tariffario;
- f) Fornire supporto tecnico amministrativo all'attività di ricerca dell'Ateneo o dei suoi Dipartimenti, per ciò che attiene alle attività di ricerca di cui ai punti precedenti, e provvedere, secondo le indicazioni dei diversi responsabili delle ricerche, agli atti amministrativi e contabili conseguenti;
- g) Promuovere e supportare nelle fasi di primo avvio le società di *spin off* o *start up* universitari di cui al D.L. 27 luglio 1999 n. 297 nonché all'art. 6 comma 9 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e relativi regolamenti di attuazione.

ART. 4 - Organi del Centro Scienza Nuova

Sono organi del Centro:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo.

ART. 5 - Il Presidente del Centro Scienza Nuova

1. Il Presidente del Centro è il Rettore dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa:
 - a) Ha la rappresentanza legale del Centro e tiene i rapporti con gli organi accademici e
 - b) gli organi ed organismi esterni;
 - c) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, curando l'attuazione delle determinazioni assunte;
 - d) Propone la nomina di un direttore tecnico-scientifico del Centro, anche mediante stipula di apposito contratto di diritto privato;
 - e) Vigila sull'osservanza delle leggi e del regolamento del Centro nell'ambito delle attività da esso svolte; entro il 30 novembre di ciascun anno, coadiuvato dal direttore tecnico-

scientifico e dal segretario di coordinamento e supporto del Centro, predispone una relazione sull'attività svolta e su quella in corso, contenente sia i risultati scientifici e di ricerca ottenuti sia i risultati della gestione finanziaria. La relazione viene trasmessa, per opportuna conoscenza, ai singoli Dipartimenti nonché al Senato Accademico e al Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo;

- f) Avvia i procedimenti e le richieste per l'accesso a finanziamenti per la ricerca;
 - g) Adempie tutti gli altri compiti non espressamente previsti dal presente regolamento che sono ad esso attribuiti dalla legge, dallo statuto e da atti di natura regolamentare;
 - h) Autorizza le attività di comunicazione del Centro.
2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Presidente del Centro è coadiuvato dal Segretario di coordinamento e supporto.
 3. Il Presidente del Centro può delegare sotto la sua responsabilità una o più funzioni attribuite al Centro a uno o più membri del Consiglio Direttivo.

ART. 6 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto:
 - a) dal Presidente del Centro, che lo convoca e lo presiede;
 - b) dal direttore tecnico-scientifico, se nominato.
 - c) dal Delegato alla ricerca dell'Ateneo, se nominato;
 - d) dai Direttori dei Dipartimenti;
 - e) dai Direttori dei Centri di cui al comma 2 dell'Art. 2;
 - f) dal Delegato per la internazionalizzazione dell'Ateneo, se nominato.
2. Partecipa alle riunioni il Segretario di coordinamento e supporto con funzioni di segretario verbalizzante. Possono partecipare senza diritto di voto i responsabili di ricerca o di progetto quando è in discussione uno specifico progetto di ricerca e/o le relative fonti di finanziamento.

ART. 7 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) esprime pareri circa i piani di attività e di ricerca;
 - b) coadiuva il Presidente e il direttore Scientifico nella gestione del Centro;
 - c) propone agli organi accademici competenti la stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici o privati, italiani o stranieri;
 - d) stabilisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Centro per le sue attività;
 - e) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, eventuali regolamenti di funzionamento del Centro e relative modifiche;
 - f) approva le richieste di consulenza da parte di Enti pubblici e privati esterni all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e le relative convenzioni, i contratti e le tariffe per prestazioni conto terzi nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e dalle altre norme amministrativo-contabili dell'Università;
 - g) approva la relazione annuale predisposta dal Presidente di cui all'art. 5 comma 1 lettera d);
 - h) esprime pareri e delibera sugli argomenti proposti dal Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.
3. il Consiglio Direttivo esercita altresì ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 8 - Verbali

Delle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere redatti regolari verbali, che, a cura del Presidente, potranno essere trasmessi al Consiglio di Amministrazione dell'Università.

ART. 9 - Personale tecnico amministrativo, locali ed attrezzature

1. Per l'adempimento dei propri fini istituzionali il Centro si avvale del personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato dall'Università.
2. Il Segretario di coordinamento e supporto del Centro è nominato dal Direttore Amministrativo d'intesa con il Rettore.
3. Il Segretario di coordinamento e di supporto dirige e coordina il personale assegnato al Centro ed è responsabile della corretta gestione dei procedimenti amministrativi e contabili rimessi al Centro. A tal fine controfirma gli ordinativi delle spese facenti capo al Centro, predisposti dagli uffici dell'Amministrazione centrale.
4. Il Centro ha sede nei locali ad esso assegnati, all'interno degli edifici dell'Università.

ART. 10 - Risorse finanziarie

1. Il Centro è finanziato per le spese generali dall'Università, e si autofinanzia con ricerche e progetti anche in convenzione con enti pubblici e privati.
2. L'Ateneo trattiene il 20% degli importi provenienti da attività progettuali (progetti di ricerca nazionali ed internazionali) e per conto terzi (convenzioni, contratti, prestazioni a pagamento) al fine di contribuire alle spese di gestione e sviluppo del Centro, nell'interesse del medesimo.

ART. 11 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.